


N. 11/ Prot. Area SECONDA Data 26/04/2017		cap. n. 14 5-5-2017
-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------

COMUNE DI CAPACI
 Area Metropolitana Città di Palermo

*Originale di deliberazione della
 Giunta Municipale*

N° <u>14</u> del Reg. Data <u>05-05-2017</u>	OGGETTO	Approvazione regolamento per la disciplina delle rateizzazioni e compensazioni applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali.
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Capitolo _____	NOTE	

L'anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di maggio alle ore 13,10 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.
1) Presidente Napoli Sebastiano	X	
2) Componente Guastella Michele	X	
3) Componente Baiamonte Giusto		X
4) Componente Napoli Erasmo	X	
5) Componente _____		

Presiede il Sindaco Napoli Sebastiano e partecipa il Segretario Generale Dr. Salvatore Somma.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n°10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone su richiesta dell'Amministrazione Comunale l'adozione della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione regolamento per la disciplina delle rateizzazioni e compensazioni applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali"

Premesso che:

- i Comuni, in applicazione dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs. 446/1997, hanno la possibilità di modificare, attraverso la propria potestà regolamentare generale, la disciplina delle proprie entrate anche tributarie, in relazione a tutti i profili non legati direttamente al presupposto d'imposta;
- per l'Amministrazione Comunale è necessario valutare con attenzione le esigenze dei cittadini, in qualità di persone fisiche o giuridiche, sottoposti, sia alle procedure di accertamento dei tributi che alla regolare e sempre in continuo fermento normativa di fiscalità locale ordinaria, in una fase di grave e pesante crisi economica, sia sul versante delle imprese sia su quello delle famiglie;
- tale valutazione rende necessario sfruttare la possibilità di prevedere forme di dilazione dei pagamenti delle imposte e delle tasse, dovute sia dai cittadini come dalle imprese, più incisive rispetto a quelle già previste dalle leggi e dai regolamenti comunali soprattutto per la fase degli accertamenti emessi dall'ente e delle procedure di riscossione coattiva;

Valutato che:


- per rispondere adeguatamente alle suddette esigenze, è necessario prevedere forme di rateizzazione degli avvisi di accertamento emessi in materia di tributi comunali a seguito di istanza da parte dei contribuenti interessati, nonché prevedere strumenti deflativi per l'imposizione ordinaria e bonaria di tasse e o imposte, in grado di dilazionare gli importi dovuti in un arco temporale consono alle esigenze delle persone fisiche e delle persone giuridiche in rapporto alle esigenze di bilancio dell'Amministrazione comunale;
- in applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, oltre alla rateizzazione occorre anche valutare la possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di imposte e tributi locali;

Preso Atto

- del vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- del vigente O.R.EE.LL.;
- dell'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

Propone di Deliberare

1. **Approvare** il nuovo schema di Regolamento per la disciplina delle rateizzazione e compensazioni applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali nel testo allegato che



COMUNE DI CAPACI

AREA METROPOLITANA CITTÀ DI PALERMO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE RATEIZZAZIONI E COMPENSAZIONI APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI

Adottato con Delibera di G.M. n. 84 del 05-05-2017

CAPO I

RATEIZZAZIONE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la rateizzazione di debiti tributari specificati all'art. 2 in presenza di condizioni di disagio economico del contribuente.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai debiti di natura tributaria derivanti da accertamenti e liquidazioni dei tributi comunali, anche unitariamente e contestualmente emanati e notificati per più anni.
2. Il presente regolamento si applica, altresì, ai debiti di cui al comma precedente risultanti da sentenze esecutive delle competenti autorità giudiziarie.

Art. 3

Debiti ammessi alla rateizzazione

1. È concessa la rateizzazione dei debiti di cui all'art. 2 di importo pari o superiore ad 100,01 ivi comprese le eventuali sanzioni amministrative e gli interessi.

Art. 4

Requisiti soggettivi

1. Possono chiedere la rateizzazione i contribuenti che si trovano in comprovate condizioni di disagio economico.
2. È considerato in situazione di disagio economico il contribuente, il cui attestato ISEE, in corso di validità alla data di presentazione della richiesta di rateizzazione, non è superiore ad €. 7.500,00, riferito al nucleo familiare.

3. È considerato, altresì, in condizione di disagio economico il contribuente che versi in situazione momentanea di difficoltà economica dovuta ad eventi di particolare gravità ed eccezionalità debitamente comprovati, il tutto debitamente comprovato.

Art. 5 Domanda di rateizzazione

1. Il contribuente che si trova nelle condizioni previste dal precedente art. 4 ed intende avvalersi della possibilità di rateizzazione deve inoltrare all'ufficio comunale di ragioneria domanda di rateizzazione, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili, ecc.): sarà cura degli uffici verificare anche presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.
2. La domanda di rateizzazione deve essere accompagnata dalla seguente documentazione, atta a comprovare i requisiti di cui all'art. 4:
 - Modello ISEE in corso di validità;
 - Copia del documento di identità;

Art. 6 Modalità di rateizzazione

1. Il numero massimo di rate mensili è stabilito in rapporto all'entità del debito complessivo come da seguente prospetto:

Fino ad €. 100,00	Non è ammessa la rateizzazione
da € 100,01 ad € 200,00	Fino a tre rate mensili
da € 200,01 ad € 500,00	Fino a sei rate mensili
da € 500,01 ad € 3.000,00	Fino a dodici rate mensili
da € 3.000,01 ad € 6.000,00	Fino a diciotto rate mensili
da € 6.000,01 ad €. 20.000,00	Fino a ventiquattro rate mensili
Oltre €. 20.000,00	Fino a sessanta rate mensili

3. Il versamento della prima rata mensile deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo alla concessione della rateizzazione.
4. Il versamento delle rate successive deve essere effettuato mensilmente entro l'ultimo giorno del mese, a partire dal mese successivo a quello di scadenza della prima rata.
5. Su ogni singola rata sono applicati gli interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione della domanda di rateizzazione calcolati giorno per giorno.
6. Il mancato pagamento della prima rata nel termine, successivamente, di due rate entro i termini previsti comporta la decadenza dal piano di rateizzazione e dei relativi benefici.
7. Per importi pari o superiori ad €. 10.000,00 la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

Art. 7

Provvedimento di concessione o di diniego

1. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di rateizzazione o della documentazione integrativa richiesta dal Funzionario responsabile dell'entrata, questi adotta il provvedimento di concessione o di diniego sulla base dell'istruttoria svolta. Decorso il termine di 30 giorni senza l'adozione di un provvedimento espresso la domanda si intenderà accolta.
2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata e contenere il riepilogo delle somme dovute per il debito iniziale e, distintamente, degli interessi derivanti dalla rateizzazione ai sensi dell'art. 7, comma 4, del presente regolamento.
3. Sia il provvedimento di accoglimento, sia quello di diniego della domanda sono comunicati all'interessato mediante posta elettronica certificata se comunicata o mediante notificazione o posta raccomandata con avviso di ricevimento.

CAPO II COMPENSAZIONE

Art. 8

Principi in materia di compensazione

Obbligazioni tributarie.

1. In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, è previsto in linea generale l'istituto della compensazione somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.
2. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.
3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, per le somme derivanti da ingiunzioni di pagamento e per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.

Art. 9

Compensazione nell'ambito dello stesso tributo

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi: - generalità e codice fiscale del contribuente, - il tributo dovuto al lordo della compensazione, - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta, - l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del

diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

4. I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono quelli indicati all'art. 1 del presente regolamento.
5. Il Responsabile del Tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.
6. Eventuali compensazione autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

ART. 10

Compensazione tra tributi diversi

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi: - generalità e codice fiscale del contribuente, - il tributo dovuto al lordo della compensazione, - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta, - indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione; - l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.

5. Il Responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare con altri tributi comunali. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.
6. I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono quelli indicati all'art. 1 del presente regolamento.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

Abrogazioni

Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 12

Entrata in vigore


Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, composto da n. 12 articoli, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

2. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del procedimento

Rag. Marina Lauricella



Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci, lì 26/04/2017

Il Responsabile dell'Area II
Rag. Francesco Paolo Di Maggio


Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Capaci, lì 26/04/2017

Il Responsabile dell'Area II
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area;

Con la seguente votazione  espressa per alzata di mano oppure mediante schede segrete

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione e con la seguente separata votazione


DELIBERA


Di dare all'atto immediata eseguibilità.


L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE







Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Salvatore Somma)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Salvatore Somma)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/05/2017 in quanto decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiaro Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio OT

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Salvatore Somma)